

LEGGE REGIONALE 16 marzo 2007, n. 6

**Modifica della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56
“Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari”.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifica all'articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 “Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari”

1. Dopo il quarto comma dell'articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 “Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari” sono aggiunti i seguenti commi:

“Il contributo mensile di ogni gruppo è aumentato di un importo, per ciascuna eletta, pari alla cifra indicata al comma primo, lettera a) del presente articolo.

Il contributo mensile per ciascun gruppo è ulteriormente aumentato, rispetto alla somma indicata al comma quinto, del:

- a) 5 per cento della quota complessiva se il Gruppo consiliare ha un numero di elette superiore al 20 per cento del numero complessivo degli appartenenti al gruppo;
- b) 10 per cento della quota complessiva se il Gruppo consiliare ha un numero di elette superiore al 40 per cento del numero complessivo degli appartenenti al gruppo.”.

Art. 2

Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore all'inizio della nona legislatura.

Art. 3

Norma finanziaria

1. Alla copertura finanziaria delle spese previste della presente legge si provvederà utilizzando le risorse allocate sull'upb U0001 “Consiglio regionale” del bilancio di previsione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 16 marzo 2007

Galan

INDICE

Art. 1 - Modifica all'articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 “Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari”

Art. 2 - Entrata in vigore

Art. 3 - Norma finanziaria

Dati informativi concernenti la legge regionale 16 marzo 2007, n. 6

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 23 ottobre 2006, dove ha acquisito il n. 197 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Degani, Bertipaglia, Fontanella, Bizzotto, Donazzan e Coppola;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1° commissione consiliare;
- La 1° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 16 gennaio 2007;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Barbara Degani, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 28 febbraio 2007, n. 2560.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la presente proposta di legge si propone di dare attuazione al principio contenuto nell'articolo 51 della Costituzione in virtù del quale la Repubblica promuove, con appositi provvedimenti, le pari opportunità tra donne e uomini al fine di garantire, in condizioni di eguaglianza, l'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive.

Garantire in modo concreto la parità tra uomini e donne non rappresenta solo la risposta alle istanze femminili ma anche un rimedio al deficit di democrazia esistente, fino ad oggi, in Italia e in Veneto.

È ormai ampiamente condiviso il principio secondo cui il corretto funzionamento della vita democratica è assicurato dalla presenza in tutte le sedi, ed in particolare negli organi elettivi, di esponenti tanto dell'uno quanto dell'altro sesso.

L'ampia formula utilizzata dal legislatore costituisce la base di riferimento per ogni azione volta a rimuovere le cause che hanno impedito, fino ad ora, l'attuazione al principio di uguaglianza; la Regione, quale componente fondamentale della Repubblica, è coinvolta in primo piano nel dare attuazione all'articolo 51 della Costituzione.

A tal fine il presente progetto di legge prevede la modifica dell'articolo 3 della legge regionale n. 56/1984 che disciplina il funzionamento dei gruppi consiliari e individua i criteri per determinare il contributo mensile da assegnare a ciascun gruppo.

La presenza o meno di donne all'interno dei gruppi consiliari inciderà sull'ammontare del contributo mensile spettante a ciascun gruppo: per ciascuna eletta, infatti, verrà riconosciuto un importo aggiuntivo pari alla cifra indicata al comma 1, lettera a) dell'articolo 3, indipendentemente da qualsiasi calcolo percentuale relativo alla presenza femminile all'interno del gruppo stesso. L'importo così calcolato potrà essere ulteriormente aumentato in base alla percentuale femminile calcolata sul numero complessivo di consiglieri appartenenti a ciascun gruppo.

L'entrata in vigore delle disposizioni contenute nella presente legge viene rinviata all'inizio della prossima legislatura.

La Prima Commissione consiliare ha approvato a maggioranza il testo oggi al vostro esame nella seduta del 16 gennaio 2007 con i voti favorevoli dei colleghi dei gruppi consiliari Veneto PPE, LV-LN-P, AN, FI, UDC, Uniti nell'Ulivo-La Margherita, Uniti nell'Ulivo-DS, Rifondazione Comunista, Comunisti Italiani IDV, Per il Veneto con Carraro, mentre si è astenuto il rappresentante del gruppo consiliare Progetto Nordest.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 56/1984, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 3 - (Spese di funzionamento e aggiornamento)

Per le spese organizzative, di funzionamento, di aggiornamento, studio e documentazione, comprese l'acquisizione di consulenze qualificate e la collaborazione professionale di esperti, e per far conoscere l'attività dei Gruppi consiliari è assegnato a ciascun Gruppo un contributo mensile a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale costituito:

- a) da una quota di lire 3.000.000 per ognuno dei primi sette consiglieri iscritti al Gruppo;
- b) da una quota di lire 2.000.000 per ognuno dei consiglieri dall'ottavo al quindicesimo;
- c) da una quota di lire 1.500.000 per ognuno dei consiglieri oltre il quindicesimo. Al gruppo consiliare misto il contributo di cui al comma primo è assegnato in ragione di una quota per ciascun consigliere aderente al gruppo di importo pari a quello di cui alla lettera a) del medesimo primo comma.

Durante il semestre conclusivo di ogni legislatura della Regione Veneto l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale aggiorna l'ammontare del contributo mensile di cui al primo comma sulla base della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel corso della legislatura medesima.

Se, nel corso dell'anno a seguito di nuove elezioni o per qualsiasi altra causa, un gruppo viene a cessare o viene a costituirsi un nuovo gruppo o varia la consistenza numerica dei gruppi esistenti, le conseguenti variazioni, nell'assegnazione dei contributi decorrono dal mese immediatamente successivo a quello in cui la cessazione, la nuova costituzione o la variazione numerica del Gruppo è intervenuta.

Il contributo mensile di ogni gruppo è aumentato di un importo, per ciascuna eletta, pari alla cifra indicata al comma primo, lettera a) del presente articolo.

Il contributo mensile per ciascun gruppo è ulteriormente aumentato, rispetto alla somma indicata al comma quinto, del:

- a) 5 per cento della quota complessiva se il Gruppo consiliare ha un numero di elette superiore al 20 per cento del numero complessivo degli appartenenti al gruppo;
- b) 10 per cento della quota complessiva se il Gruppo consiliare ha un numero di elette superiore al 40 per cento del numero complessivo degli appartenenti al gruppo.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione regionale per l'amministrazione bilancio e servizi del Consiglio regionale